

DISCIPLINARE INCARICO

COMUNE DI TRIESTE

OGGETTO: Affidamento incarico all'avvocato Giorgio Damiani per la rappresentanza nel procedimento da instaurare avanti la Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Regionale per il Friuli Venezia Giulia - avente ad oggetto l'azione di rivalsa verso il titolare di pensione n. 70206725 a fronte del pagamento della somma di Euro 168.095,96.- effettuato ex art. 8, comma 2°, D.P.R. n. 538 del 1986 dal COMUNE medesimo in favore dell'INPS per debito da ricalcolo del trattamento pensionistico stesso.

Premesso che con deliberazione giuntale n. 143 del 07/04/2025, immediatamente eseguibile, per le motivazioni ivi addotte, è stato disposto di avviare azione di rivalsa nei confronti del titolare del trattamento pensionistico n. 70206725 e di presentare ricorso innanzi alla Corte dei Conti, sezione regionale per il Friuli Venezia Giulia per il recupero di somme corrisposte ex articolo 8 comma 2, D.P.R. 358/1986, individuando l'avvocato Giorgio Damiani di Udine quale soggetto cui affidare l'incarico di rappresentanza e difesa del Comune di Trieste;

visto l'art. 83, comma 3, del D.Lgs. 06/09/2011, n. 159 e successive modificazioni ed integrazioni; tutto ciò premesso e considerato parte integrante e sostanziale del presente atto;

tra il **COMUNE di TRIESTE** - rappresentato dal direttore generale dottor Fabio Lorenzut - domiciliato agli effetti del presente atto nel Palazzo Municipale in Piazza dell'Unità d'Italia n. 4, il quale interviene e stipula in rappresentanza del Comune di Trieste ai sensi e per gli effetti dell'art. 107, comma 3, lettera c), del Decreto legislativo 18/08/2000, n. 267 e dell'art. 82 del vigente Regolamento per la disciplina dei Contratti del Comune e dichiara di agire esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione che rappresenta;

e l'avvocato Giorgio Damiani, nato a [REDACTED], il [REDACTED] (codice fiscale [REDACTED]) con Studio Professionale in Trieste, Via San Nicolò 10, di seguito indicato anche come incaricato, si conviene e stipula quanto segue:

ART. 1) – OGGETTO DELL'INCARICO

Il Comune di Trieste affida all'avvocato Giorgio Damiani, che accetta, l'incarico di assumere l'assistenza legale nel procedimento da instaurare avanti alla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale Regionale per il Friuli Venezia Giulia - avente ad oggetto l'azione di rivalsa verso il titolare di pensione n. 70206725, a fronte del pagamento della somma di Euro 168.095,96.- effettuato ex art. 8, comma 2°, D.P.R. n. 538 del 1986 dal COMUNE medesimo in favore dell'INPS per debito da ricalcolo del trattamento pensionistico stesso;

ART. 2) - CONTENUTI DELLA PRESTAZIONE

Le attività da svolgere in relazione al predetto incarico riguardano:

- a) redazione e proposizione atti giudiziari
- b) assistenza in udienza;
- c) invio di note informative relative all'andamento della causa

ART. 3 – RISERVATEZZA E DIRITTI SUI MATERIALI

Nello svolgimento delle attività dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni informazione di cui, nel corso dello svolgimento dell'incarico, l'incaricato venisse a conoscenza.

ART. 4) – DURATA

Il presente atto decorre dalla data di sottoscrizione dello stesso ed è legato alla conclusione dell'iter giudiziario in argomento.

ART. 5) – CORRISPETTIVO E MODALITA' DI PAGAMENTO

Il corrispettivo per l'espletamento del presente incarico è stabilito ed accettato in euro 7.350,00 (settemilatrecentocinquanta/00), esclusi IVA e oneri previdenziali.

La liquidazione degli importi sopra indicati avverrà entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento delle note di spese come di seguito:

- a. Euro 2.400,00.- per la fase di studio della controversia, così come meglio specificata dal DM 55/2014, da versare all'accettazione del preventivo;
- b. Euro 1.000,00.- per la fase introduttiva del procedimento, così come meglio specificata dal DM 55/2014, da versare al deposito del ricorso;
- c. Euro 1.250,00.- per l'eventuale fase istruttoria del procedimento, così come meglio specificata dal DM 55/2014, da versare all'esito dell'eventuale fase istruttoria;
- d. Euro 2.700,00.- per la fase decisoria, così come meglio specificata dal DM 55/2014, da versare all'esito dell'udienza di discussione.

In caso di esito favorevole della causa, ove l'importo liquidato giudizialmente e recuperato sia superiore a quanto pattuito, la differenza sarà riconosciuta al legale incaricato.

Il compenso di cui sopra è comprensivo delle eventuali spese di viaggio o trasferta.

In caso di inadempimento contrattuale il Comune si riserva di non procedere alla liquidazione sino alla regolare esecuzione delle prestazioni in relazione alle quali si è verificato il non corretto adempimento.

ART. 6) – RISOLUZIONE

La mancata esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto costituisce il presupposto per la risoluzione contrattuale.

L'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di dichiararsi libera da ogni impegno verso l'incaricato inadempiente, comunicando l'intervenuta risoluzione del contratto – impregiudicato l'avvio di azione di risarcimento danni - senza che questo possa pretendere compensi ed indennità di sorta, con l'esclusione di quelli relativi alle prestazioni già assolte al momento della risoluzione stessa.

Il contratto può essere risolto, con provvedimento motivato dal Comune, anche in caso di gravi ed ingiustificati ritardi imputabili all'incaricato nell'esecuzione dell'attività contrattuale, nonché nel caso di grave inadempimento delle prestazioni nascenti dal presente atto: in tal caso sarà corrisposto il compenso per le attività fino ad allora svolte, fatta salva l'azione del Comune per il risarcimento di eventuali danni.

ART. 7) – RECESSO

L'incaricato può recedere dall'incarico solamente per giusta causa previo preavviso scritto che dovrà pervenire al Comune con raccomandata A/R almeno 30 giorni prima del recesso.

L'Amministrazione si riserva di valutare le motivazioni addotte e di corrispondere i corrispettivi maturati senza ulteriori oneri.

Il contratto può essere risolto prima della naturale scadenza dell'incarico, mediante provvedimento dell'Amministrazione, in caso di colposo inadempimento da parte dell'incaricato.

L'Amministrazione si riserva di valutare le motivazioni addotte e di corrispondere i corrispettivi maturati senza ulteriori oneri.

ART. 8) - OSSERVANZA DEI CODICI DI COMPORTAMENTO DEI DIPENDENTI PUBBLICI

Nello svolgimento dell'attività di cui al presente atto, l'incaricato e i suoi collaboratori a qualsiasi titolo sono tenuti ad osservare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti nel Codice di Comportamento Aziendale, approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. 234 del 24/05/2018, esecutiva dal 13/06/2018, e nel Codice di Comportamento dei Dipendenti Pubblici, approvato con D.P.R. 16/4/2013 n. 62, che vengono inviati all'atto della sottoscrizione del presente atto; la violazione di detti obblighi di condotta può comportare la risoluzione o decadenza del rapporto di cui al presente atto.

ART. 9) – INCOMPATIBILITÀ

L'avvocato Giorgio Damiani dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di incompatibilità previste al riguardo dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari.

L'avvocato Giorgio Damiani dichiara, inoltre, di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitti di interesse con il committente con riguardo al presente contratto e si impegna, comunque, a segnalare tempestivamente l'eventuale insorgere di cause di conflitto di interesse.

ART. 10) – CONTROVERSIE

Eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'avvocato Giorgio Damiani ed il Comune di Trieste in relazione all'interpretazione o all'esecuzione del presente atto, che non siano definibili in via amministrativa, saranno deferite alla competenza dell'Autorità Giudiziaria Ordinaria; il Foro competente è fin d'ora indicato in quello di Trieste.

ART. 11) – RINVIO

Per quanto non espressamente stabilito nel presente atto si fa rinvio alle disposizioni del codice civile, nonché ad ogni altra disposizione legislativa o regolamentare vigente per quanto applicabile.

ART. 12) – DOMICILIO FISCALE

L'avvocato Giorgio Damiani dichiara di avere il proprio domicilio fiscale a Udine, via Aquileia 17.

ART. 13) – SPESE

Tutte le spese, imposte e tasse inerenti e conseguenti al presente atto sono ad esclusivo carico dell'avvocato Giorgio Damiani.

Il valore presunto del presente atto è di € 7.350,00 (settemilatrecentocinquanta/00) cui si aggiunge

Cassa Nazionale previdenziale e Assistenza Avvocati e IVA.

Il presente atto, soggetto ad IVA, è soggetto a registrazione in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, punto 2, del D.P.R. n. 131/86.

Fatto in un unico originale, letto, approvato e sottoscritto.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C., in quanto applicabile, l'avvocato Giorgio Damiani dichiara di aver letto il presente atto e di approvarne specificatamente gli articoli 6, 7, 8, 9, 10 e 13.